

### Scheda 3.18

Natura - Legge dello Stato

Estremi - Legge 4 agosto 2017, n. 124

Titolo - Nullità della clausola di parità tariffaria (art.1 comma 166)

Pubblicazione - Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2017

Settore tematico - Agriturismo, pescaturismo, ittiturismo

Categoria - Intermediazione turistica

Sintesi del contenuto - L'art.1 comma 166 della Legge 4 agosto 2017, n. 124 stabilisce che sono nulli i contratti con agenzie intermediarie per la commercializzazione di soggiorni turistici che prevedano vincoli riguardanti la tariffa di ospitalità, in relazione alle tariffe praticate dall'impresa turistica tramite altri mezzi di pubblicità diversi da quello dell'agenzia con la quale è sottoscritto il contratto. In sostanza, l'impresa turistica è libera di praticare (es. tramite il proprio sito internet) tariffe di ospitalità diverse, ed eventualmente inferiori, rispetto a quelle stabilite dal contratto con una determinata agenzia turistica (operante on-line oppure off-line).

Collegamento al testo -

[www.normattiva.it/ricerca/semplice](http://www.normattiva.it/ricerca/semplice)